



GRUPPO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE CARATE BRIANZA
(O.N.L.U.S.)

Sede : Via Mascherpa, 11 – 20048 CARATE BRIANZA (MI)
Tel. 0362/902362 C. F. 91062530158

STATUTO

Art. 1 – E' costituita l'Organizzazione di volontariato denominata
Gruppo Volontari Protezione Civile – Carate Brianza
che in seguito sarà chiamata organizzazione.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 10 e segg. del DLgs. 4 dicembre 1997, n. 460, l'organizzazione è costituita in conformità al dettato della Legge 266/91, la quale le attribuisce la qualificazione di "Organizzazione di volontariato" e le consente di essere considerata ONLUS (Organizzazione non lucrativa di utilità sociale). La qualificazione di "Organizzazione di Volontariato" con i dati riguardanti la registrazione regionale costituiscono peculiare segno distintivo ed a tale scopo devono essere inseriti in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.

I contenuti e la struttura dell'organizzazione sono ispirati a principi di solidarietà, trasparenza e democrazia che consentono l'effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell'organizzazione stessa.

La durata dell'organizzazione è illimitata.

L'Organizzazione ha sede in Carate Brianza (MI) in Via Mascherpa, 11 – Codice Fiscale n° 91062530158.

Il consiglio Direttivo, con una sua deliberazione, può trasferire la sede nell'ambito della stessa città, nonché istituire sedi e sessioni staccate anche in altre località della Regione Lombardia.

Art. 2 –SCOPI

L'Organizzazione – senza fini di lucro e con l'azione diretta, personale e gratuita dei propri aderenti – opera nel settore:

1. Tutela e valorizzazione del territorio, della natura e dell'ambiente, con particolare riferimento alle ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE;
2. Istruzione;
3. Formazione;
4. Tutela e valorizzazione delle cose di interesse artistico e storico, ivi comprese le biblioteche.

Per il perseguimento, in via esclusiva, di scopi di solidarietà sociale che si concretizzano nelle finalità istituzionali indicate nel successivo art. 3.

Art. 3 –FINALITA'

L'Organizzazione, in conformità all'atto di costituzione e agli scopi che si propone, intende perseguire le seguenti finalità:

contribuire alla tutela della sicurezza ed incolumità della comunità locale; alla protezione e valorizzazione dell'ambiente, del paesaggio e della natura; alla conservazione del patrimonio storico ed artistico con interventi diretti in caso di calamità naturali; all'attività di informazione e di educazione dei cittadini anche con appositi corsi e l'ausilio dei mass-media.

Tutto quanto realizzato anche in collaborazione con i competenti organi della Regione Lombardia, gli Enti locali e il Dipartimento della Protezione Civile.

Al fine di svolgere le proprie attività l'organizzazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni volontarie, dirette e gratuite dei propri aderenti.

L'organizzazione non svolgerà attività diverse da quelle precedentemente indicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

Arte. 4 – TIPO DI ORGANIZZAZIONE

L'Organizzazione è apolitica, aconfessionale e non ha scopo di lucro, opera a scopi di solidarietà e le prestazioni degli aderenti e le cariche sociali sono a titolo gratuito.

Nel caso di intervento richiesto dagli organi competenti, come pure nel corso di esercitazioni organizzate dagli stessi o dalla Organizzazione gli aderenti sono assicurati secondo le Leggi vigenti.

Art. 5 – ADERENTI ALL'ORGANIZZAZIONE

Sono aderenti alla organizzazione coloro che hanno sottoscritto l'atto di costituzione ed il presente statuto (fondatori) e quelli che ne fanno richiesta, la cui domanda viene accolta dal Consiglio Direttivo dell'Organizzazione (ordinari).

L'interessato deve presentare domanda di ammissione al Consiglio Direttivo e la stessa verrà dal Consiglio stesso deliberata a maggioranza dei 2/3 i componenti.

L'ammissione richiede: il conseguimento della maggiore età ed il superamento della visita medica eseguita dal Direttore Sanitario del Gruppo, atta ad accertare la idoneità fisica dell'aspirante volontario.

Il Consiglio Direttivo può accogliere anche l'adesione di "sostenitori" che forniscano un sostegno economico alle attività dell'Organizzazione, nonché nominare "aderenti onorari" persone che hanno fornito un particolare contributo alla vita dell'Organizzazione.

Il Consiglio Direttivo può anche accogliere l'adesione di persone giuridiche nella misura consigliata di un solo rappresentante designato con apposito atto dall'Ente o dall'Istituzione interessata.

Ciascun aderente ha diritto di voto, senza regime preferenziale per categorie di aderenti, per l'approvazione e modificazione dello Statuto, dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Organizzazione. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'Organizzazione.

Il numero degli aderenti è illimitato.

Gli aderenti hanno tutti parità di diritti e di doveri.

Nella domanda di ammissione, l'aspirante aderente dichiara di accettare senza riserve lo Statuto dell'Organizzazione.

L'ammissione decorre dalla data di deliberazione del Consiglio Direttivo dell'Organizzazione, che deve prendere in esame la domanda di nuovi aderenti nel

corso della prima riunione successiva alla data di presentazione dell'istanza, deliberandone l'iscrizione nel registro degli aderenti all'Organizzazione.

Gli aderenti cessano di appartenere all'Organizzazione:

1. Per dimissioni volontarie;
2. Per sopraggiunta impossibilità ad effettuare le prestazioni programmate;
3. Per mancato versamento del contributo per l'esercizio sociale in corso;
4. Per decesso;
5. Per comportamento contrastante con gli scopi statutari;
6. Per persistente violazione degli obblighi statutari.

L'ammissione e l'esclusione vengono deliberate dal Consiglio Direttivo, sentite le ragioni dell'aderente, con atto motivato preso a maggioranza dei 2/3 i componenti.

Contro tale decisione l'aderente è ammesso il ricorso al Collegio dei Garanti, se nominato, o all'Assemblea degli aderenti, entro 60 giorni dal ricevimento della deliberazione. Lo stesso dicasi anche per l'aspirante escluso.

Art. 6 – DIRITTI E DOVERI DEGLI ADERENTI

Gli aderenti devono svolgere in modo personale, spontaneo, gratuito e senza fine di lucro, la propria attività, che non può essere retribuita neppure dal beneficiario. Agli aderenti possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute secondo opportuni parametri validi per tutti gli aderenti e preventivamente approvati dall'assemblea.

Essi devono inoltre essere disponibili, salvo gravi e giustificati motivi, per la partecipazione alle attività associative, preventivamente concordate, specificatamente riguardanti il settore di competenza.

A tal fine sono tenuti in ogni caso all'addestramento ed all'aggiornamento tecnico e personale per assicurare la migliore efficienza del proprio servizio.

Gli aderenti sono tenuti inoltre ad osservare il presente statuto ed il regolamento, nonché le deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, a mantenere un comportamento coerente con le finalità dell'organizzazione, a versare la quota associativa che è annuale non trasferibile né restituibile in caso di decesso, recesso o espulsione; la quota associativa deve essere versata almeno 30 giorni prima dell'assemblea convocata per l'approvazione dell'esercizio di riferimento.

Le attività degli aderenti sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Organizzazione:

Gli aderenti hanno diritto di:

1. Di partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento del contributo) e di votare direttamente o per esplicita delega scritta;
2. Di conoscere i programmi con i quali l'Organizzazione intende attuare gli scopi sociali;
3. Di partecipare alle attività promosse dall'Organizzazione;
4. Di usufruire di tutti i servizi dell'Organizzazione;
5. Di dare le dimissioni in qualsiasi momento.

Gli aderenti hanno l'obbligo di:

1. Osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni adottate dagli Organi sociali;

2. Versare il contributo stabilito dall'Assemblea;
3. Svolgere le attività preventivamente concordate;
4. Mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Organizzazione.

Art. 7 – SONO ORGANI DELL'ORGANIZZAZIONE

1. L'Assemblea degli aderenti
2. Il Consiglio Direttivo
3. Il Presidente

Possono inoltre essere costituiti i seguenti Collegi di controllo e garanzia:

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti
2. Il Collegio dei garanti

Art. 8 – ASSEMBLEA DEGLI ADERENTI

L'assemblea degli aderenti rappresenta l'universalità degli aderenti in regola col pagamento delle quote sociali, e le sue deliberazioni prese in conformità al Codice Civile, alle Leggi ed al presente statuto, obbligano tutti gli aderenti allorché non intervenuti e dissenzienti.

L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro il 30 Aprile, per l'approvazione dei bilanci; deve inoltre essere convocata quando ne facciano richiesta motivata almeno 1/10 degli aderenti e su richiesta del Consiglio Direttivo, ogni volta se ne ravvisi la necessità (Art. 20 c.c.).

L'Assemblea ordinaria degli aderenti è convocata dal Presidente dell'organizzazione su deliberazione del Consiglio Direttivo mediante lettera, contenente l'ordine del giorno, spedita almeno dieci giorni prima della data fissata al domicilio dell'aderente, oppure con avviso affisso all'interno della sede almeno dieci giorni prima della riunione.

L'avviso deve contenere la data, l'ora ed il luogo oltre l'ordine del giorno con gli argomenti da trattare.

L'Assemblea ordinaria è convocata in prima e seconda convocazione. In prima convocazione le deliberazioni sono assunte validamente a maggioranza di voti con la presenza di almeno la metà' degli aderenti.

In seconda convocazione da tenersi almeno un'ora dopo la prima, le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

Nelle deliberazioni che riguardano i bilanci e la responsabilità dei componenti del Consiglio Direttivo questi non partecipano alla votazione.

Le votazioni sono palesi, tranne quelle riguardanti persone.

L'Assemblea ordinaria delibera: sul bilancio consuntivo e preventivo, approva i programmi annuali dell'attività ed il piano di formazione e aggiornamento degli aderenti; elegge tra i propri componenti il Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Revisori dei Conti, approva il regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo; decide in merito alle controversie che dovessero sorgere tra gli aderenti e l'Organizzazione, delibera su quant'altro le compete per Legge e dal presente statuto.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente: il segretario redige e custodisce il verbale nell'apposito libro.

Ogni aderente dell'organizzazione può essere portatore di una sola ed una sola delega.

L'Assemblea straordinaria convocata dal Presidente delibera in merito alle modifiche dell'atto costitutivo e/o dello statuto, sullo scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo dell'organizzazione con le modalità e le maggioranze indicate rispettivamente al 2° e 3° comma dell'art. 21 del c.c..

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea vengono riassunte in un verbale redatto dal segretario e sottoscritto dal Presidente.

Il verbale è tenuto nella sede dell'organizzazione ed ogni aderente ha diritto di consultazione e di trarne copia.

Art. 9 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea degli aderenti.

Il Consiglio Direttivo è composto da sette a nove membri, tutti eletti dall'assemblea degli aderenti.

I membri del Consiglio restano in carica per un biennio e sono rieleggibili.

I membri del Consiglio Direttivo decadono, di norma, qualora risultino assenti ingiustificati per tre volte consecutive.

Il Consiglio Direttivo può essere sciolto anticipatamente:

1. dall'assemblea con maggioranza dei $\frac{3}{4}$ degli aderenti in caso di atti contrari al presente statuto;
2. per dimissioni di almeno la metà dei suoi componenti;
3. su richiesta del Presidente, approvata con maggioranza assoluta del Consiglio Direttivo;
4. su richiesta di almeno $\frac{4}{5}$ dei consiglieri.

In caso di dimissioni o decadenza di un consigliere, la sua sostituzione avviene per surroga subentrando il primo dei non eletti che durerà in carica per il periodo residuo del mandato del consigliere sostituito. Tale subentro viene ratificato alla prima assemblea utile.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal presidente dell'organizzazione e nomina al suo interno, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente con comunicazione scritta almeno 2 giorni prima tramite lettera r.r. oppure a mezzo telefax, almeno 1 volta al trimestre ovvero su richiesta motivata di almeno $\frac{1}{5}$ dei suoi membri; esso è regolarmente costituito con la presenza della metà più uno dei suoi membri compreso il Presidente, non è ammessa la delega, e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

Il Consiglio Direttivo redige il regolamento che regola la vita interna dell'organizzazione, approvato dall'assemblea degli aderenti per la sua efficacia.

Il Consiglio Direttivo:

1. delibera l'accettazione e la nomina degli aderenti, nonché la loro eventuale esclusione secondo quanto previsto all'Art. 4 del presente statuto;
2. presenta all'assemblea ordinaria il programma dell'attività e della formazione da svolgere durante l'anno sociale;
3. dà esecuzione alle delibere dell'assemblea;
4. nomina il Direttore Sanitario;

5. nomina aderenti onorari coloro i quali abbiano acquisito particolari meriti nel campo della Protezione Civile. Di tale nomina viene data comunicazione all'assemblea per la ratifica.
6. Predisporre annualmente il bilancio preventivo e consuntivo con la situazione patrimoniale economica e finanziaria. Tutta la documentazione sarà depositata presso la sede sociale almeno 15 giorni prima della data di convocazione dell'assemblea degli aderenti.

Art. 10 –IL PRESIDENTE

Il Presidente, eletto a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, dirige l'organizzazione e la rappresenta, ai sensi della legge e della normativa vigente, di fronte a terzi ed in giudizio. Al Presidente spetta la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali. Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'organizzazione sia nei riguardi degli aderenti che nei riguardi dei terzi con la facoltà di sottoscrivere tutti gli atti, convenzioni e contratti che impegnino l'organizzazione. Il Presidente sovrintende in particolare all'attuazione delle deliberazioni dell'assemblea e del Consiglio Direttivo.

In caso di necessità e urgenza prende decisioni urgenti, comunicandole al Consiglio Direttivo per la ratifica nella prima seduta successiva.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di necessità o di assenza, in tutte le mansioni ed attribuzioni a lui delegate.

Il segretario collabora con il Presidente alla formazione dei programmi, al disbrigo delle pratiche correnti e compila i verbali dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, verbali che sono a disposizione degli aderenti per la consultazione presso la sede dell'organizzazione.

I consiglieri collaborano alle varie attività e cooperano per soddisfare le necessità del gruppo, secondo le disposizioni che vengono impartite dal Presidente.

L'amministratore tesoriere è responsabile della gestione amministrativa dell'organizzazione inerente l'esercizio finanziario ed in particolare della tenuta dei libri contabili, inoltre:

1. controlla e gestisce il patrimonio dell'organizzazione;
2. controlla la regolare tenuta dei libri contabili, in conformità alle disposizioni di legge vigenti in materia;
3. redige annualmente il bilancio o rendiconto, la situazione patrimoniale, economico-finanziaria entro 90 giorni dalla fine di ogni esercizio, con distinzione tra attività istituzionali e quelle direttamente connesse, da sottoporre all'assemblea, dopo l'approvazione del Consiglio Direttivo verso cui è direttamente responsabile;
4. relaziona trimestralmente sul proprio operato al Consiglio Direttivo con il quale coordina la propria attività e le eventuali iniziative.

Stante i compiti affidatagli, all'Amministratore Tesoriere è conferito il potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire od estinguere i conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente i compiti affidatagli e che rientrano nell'attività amministrativa dell'organizzazione; ha la firma disgiunta da quella del Presidente.

Il Direttore Sanitario è nominato dal Consiglio nella persona di un medico con responsabilità nell'accertamento dei requisiti psico-attitudinali e fisici degli aspiranti aderenti; nella formazione e nell'aggiornamento dei volontari, nell'equipaggiamento sanitario e nella procedura di esecuzione dei servizi.

Art. 11 – IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea anche tra i non aderenti; essi restano in carica per un biennio e sono rieleggibili.

Tra i compiti principali il collegio, che elegge tra i suoi membri un Presidente, sorveglia la gestione economica e finanziaria della organizzazione, riferisce nel merito all'assemblea, certifica il bilancio e ne redige la relazione di accompagnamento.

In caso di dimissioni o di decadenza, la sostituzione avviene secondo le norme previste dall'art. 9.

Art. 12 –COLLEGIO DEI GARANTI

L'Assemblea può eleggere un Collegio dei Garanti costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti scelti anche tra i non aderenti.

Il Collegio dei Garanti:

1. ha il compito di esaminare le controversie tra gli aderenti, tra questi e l'Organizzazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi;
2. giudica "ex bono et equo" senza formalità di procedure e il suo lodo è inappellabile.

Art. 13 – PATRIMONIO DELLA ORGANIZZAZIONE

Il Patrimonio dell'Organizzazione è costituito da:

1. da beni mobili e immobili che diverranno di sua proprietà;
2. eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
3. da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti destinati ad incremento del patrimonio.

Le entrate sono costituite da:

1. contributi degli aderenti per le spese dell'organizzazione;
2. contributi di privati;
3. contributi dello Stato, di Enti e di Istituzioni pubbliche;
4. contributi di organismi internazionali;
5. donazioni e lasciti testamentari non vincolati all'incremento del patrimonio;
6. rimborsi derivati da convenzioni,
7. rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'organizzazione a qualunque titolo;
8. entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali ed occasionali;
9. fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore;
10. ogni altro provento, anche derivante da iniziative benefiche e sociali, non esplicitamente destinato ad incremento del patrimonio.

I fondi sono depositati presso gli Istituti di credito stabiliti dal Consiglio Direttivo: eventuali utili che derivino dalla gestione dell'organizzazione non possono essere in alcun modo ripartiti tra gli aderenti ma devono essere reimpiegati per il raggiungimento delle finalità statutarie.

Art. 14 – SCIOGLIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE

Per lo scioglimento dell'organizzazione è necessaria la maggioranza di almeno $\frac{3}{4}$ degli aderenti all'organizzazione.

L'Assemblea straordinaria determinerà le modalità di liquidazione, nominando uno o più liquidatori, ed il patrimonio netto, che residua dopo la liquidazione, sarà devoluto ad altre Organizzazioni di Volontariato operanti in identico od analogo settore e comunque in conformità alla normativa vigente.

Art. 15 – NORME DI RINVIO

L'organizzazione è regolata dal presente statuto e dalle norme di Legge in materia.

Il presente statuto è interpretato secondo le regole dell'interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'art. 12 e segg. delle preleggi al codice civile.

Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alla normativa vigente, ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano ed alla legislazione regionale sul volontariato.

Si dichiara che lo statuto redatto in precedenza è da ritenersi decaduto dalla data odierna.

Esente da imposta di bollo e di registro ex art. 8 L. 266/91.

		Codice.Fiscale	Firma
Presidente	Luigi Limonta.	LMNLGU48T30A686Z	
Vice presidente	Ciro Santese	SNTCRI56R09C423V	
Amm. Tesoriere	Paolo Pasquina	PSQPLA55S06I625Z	
Segretario	Emilio Manzolini	MNZMLE58E31C936S	
Consigliere	Antonio Mambretti	MMBNTN55HO8I625G	
Consigliere	Siorini Aladino	SRNLDN42P03C812Y	
Consigliere	Viganò Graziella	VGNGZL56M61B729E	
Consigliere	Beretta Domenico	BRTDNC69M23B729S	
Consigliere	Piccolo Mariella	PCCMLL54T68E063H	
Socio	Parravicini Franco	PRRFNC54E01B729S	
Socio	Magro Barbara	MGRBBR77L55B729H	
Socio	Magro Flavio	MGRFLV49B13E522I	
Socio	Cesana Agostino	CSNGTN59L02B729S	
Socio	Villa Giuliano	VLLGLN56L22B729P	
Socio	Fumagalli Tiziano	FMGTZN49L09L744X	

Carate Brianza, 25.01.1999